

Foglio informativo

Prestazioni per superstiti

Le informazioni seguenti sono tratte dal Regolamento di previdenza in vigore dal 01.01.2025 (RegPr).

Procedura

- Il datore di lavoro oppure i superstiti annunciano tempestivamente all'Ufficio amministrativo il decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita.
- Le prestazioni per i superstiti potranno essere versate una volta che l'Ufficio amministrativo sarà in possesso di tutte le informazioni necessarie.

Rendita per coniuge

- Il coniuge superstite di un membro deceduto, che era assicurato presso la nostra Cassa Pensione al momento del decesso o quando insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, ha diritto ad una rendita per coniuge, se al momento del decesso del membro:
 - a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, oppure se
 - b) è invalido almeno al 70%, oppure se
 - c) ha compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Se nessuno dei presupposti elencati si verifica, il coniuge superstite di un assicurato attivo o beneficiario di una rendita di invalidità ha diritto ad un'indennità unica, pari al capitale di risparmio disponibile ma almeno 3 volte l'importo minimo della rendita vedovile annua LPP.

Se nessuno dei presupposti elencati si verifica, il coniuge superstite di un beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto ad un'indennità unica, pari a 3 volte l'importo minimo della rendita vedovile annua LPP.

- Il diritto ad una rendita per coniuge inizia col mese in cui il salario o un'ulteriore retribuzione rispettivamente una rendita di vecchiaia o di invalidità in corso non vengono più versati. Il diritto alla rendita si estingue in caso di decesso o nuovo matrimonio del coniuge superstite. Nel caso in cui il coniuge si risposi gli viene versata un'indennità unica pari a 3 volte la rendita annua per coniuge. Una volta estinto, il diritto alla rendita per superstiti non viene più ripristinato.
- In caso di decesso di un assicurato attivo prima del compimento di 65 anni o di un beneficiario di una rendita di invalidità, la rendita per coniuge ammonta al 60% della rendita di invalidità assicurata rispettivamente in corso, da versare fino a quando il defunto avrebbe compiuto 65 anni. In seguito, il coniuge superstite ha la possibilità di scegliere tra una prestazione in capitale unica pari al 60% del capitale di risparmio accumulato o una rendita vitalizia per superstiti pari al 60% della rendita di vecchiaia fittizia. Le prestazioni sono calcolate in base al capitale di risparmio del membro defunto aumentato fino a 65 anni dagli accrediti di risparmio secondo il piano standard e dagli interessi maturati. In caso di decesso di un assicurato attivo dopo il compimento di 65 anni o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per coniuge ammonta al 60% della rendita di vecchiaia assicurata rispettivamente in corso. Se il coniuge è più giovane del membro deceduto di oltre dieci anni, l'importo della rendita per coniuge si riduce del 3% per ogni anno intero di differenza eccedente i dieci anni.
- Il coniuge divorziato ha gli stessi diritti del coniuge superstite, se il matrimonio è durato almeno 10 anni, e se nella sentenza di divorzio al coniuge divorziato è stata attribuita una rendita come all'art. 124e cpv. 1 CC (Conguaglio impossibile dei fondi della previdenza professionale), all'art. 126 cpv. 1 CC (Contributo di mantenimento) o all'art. 34 cpv. 2 e 3 della Legge sull'unione domestica registrata (LUD). L'importo della rendita al coniuge divorziato è pari all'importo minimo della rendita vedovile secondo la LPP. Le prestazioni della nostra Cassa Pensione vengono però ridotte nella misura in cui, unitamente alle prestazioni per superstiti dell'AVS, esse superano l'indennizzo stabilito nella sentenza di divorzio. Le prestazioni per superstiti dell'AVS sono conteggiate solo nella misura in cui sono superiori a un proprio diritto a una rendita di invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS. Se la rendita assegnata nella sentenza di divorzio è limitata nel tempo, anche il diritto alle prestazioni della Cassa Pensione sussiste solo durante questo periodo.

Rendita per convivente per assicurati attivi

- Il partner superstite con un figlio comune di un assicurato attivo deceduto generalmente ha diritto a una rendita per convivente.

- In caso di decesso di un assicurato attivo prima del compimento di 65 anni, la rendita per convivente ammonta al 60% della rendita di invalidità assicurata. In seguito, la rendita per convivente è sostituita dal 60% delle prestazioni di vecchiaia fittizie. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di invalidità o di un assicurato per risparmio, la rendita per convivente corrisponde al 60% della rendita di invalidità in corso o della rendita di vecchiaia assicurata. Le prestazioni si basano sul capitale di risparmio dell'assicurato deceduto, che viene accumulato fino a 65 anni con interessi e accrediti di risparmio secondo il piano standard. In caso di decesso di un assicurato attivo dopo i 65 anni (assicurato per risparmio), la rendita per convivente è pari al 60% della rendita di vecchiaia assicurata.
- Quale convivente si intende un partner che, al momento del decesso del membro, aveva una comunione fissa di vita con volontà di reciproca assistenza analoga a quella del matrimonio in un'economia domestica comune, non era sposato né partner registrato in un'unione domestica (LUD), non era imparentato con il membro deceduto né una delle due persone era figliastra dell'altra.
- Ulteriori informazioni sui requisiti per una convivenza riconosciuta si trovano nel foglio informativo Convivenza.

Rendite per orfani

- Al decesso di un membro, i suoi figli hanno diritto a rendite per orfani; gli affiliati solo se il membro deceduto doveva provvedere al loro sostentamento. Il diritto a rendite per orfani inizia col mese nel quale non viene più versato il salario o un'ulteriore retribuzione rispettivamente la rendita di vecchiaia o di invalidità in corso.
- Le rendite annue per orfani ammontano, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita di invalidità assicurata o in corso, rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia in corso o fittizia (si veda la definizione della rendita di vecchiaia fittizia al terzo punto della voce "Rendita per coniuge").
- Il diritto alla rendita per orfani si estingue con il decesso dell'orfano o quando egli compie 18 anni. Continua però a sussistere, al massimo fino al compimento di 25 anni, se l'orfano è ancora in formazione o se è invalido almeno al 70%.

Riduzione delle prestazioni per superstiti in caso di sovraindennizzo

La nostra Cassa Pensione riduce le sue prestazioni per superstiti e rendite per orfani nella misura in cui queste, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del salario annuo assicurato del membro e presumibilmente perso. Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate ai superstiti a causa del decesso. Si tratta in particolare di rendite o prestazioni in capitale provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe nonché un reddito supplementare.

Capitale in caso di decesso

- Se in caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita di invalidità, non sorge alcun diritto a una rendita per coniuge, a una rendita per convivente di assicurato attivo o a una liquidazione in capitale, allora le persone seguenti, nella successione indicata, hanno diritto ad un capitale in caso di decesso:
 - a) la persona che, nei 5 anni precedenti il decesso, ha mantenuto ininterrottamente una comunione fissa di vita con volontà di reciproca assistenza analoga a quella del matrimonio con il defunto o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, se questa persona non percepisce già una rendita per superstiti da un istituto di previdenza svizzero;
 - b) persone fisiche assistite in misura considerevole dal defunto, se esse non percepiscono già una rendita per superstiti da un istituto di previdenza svizzero;
 - c) i figli del defunto ai sensi dell'art. 252 CC;
 - d) i genitori del defunto.
- L'ammontare del capitale in caso di decesso corrisponde in totale al capitale di risparmio disponibile per le persone dei gruppi a), b) e c), e in totale al 50% del capitale di risparmio disponibile per le persone del gruppo d).

Nota: Questo foglio informativo, stato al 18.02.2026, non può essere pretesto per una rivendicazione giuridica. Fa stato la versione tedesca (VRegl) del Regolamento di previdenza della Cassa Pensione valido dal 01.01.2025. Quando nel testo per le persone viene utilizzata la forma maschile, questa vale anche per le persone di sesso femminile.